

## **Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale**

Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del 25° anno di età (art. 3, D.Lgs. n. 167/2011).

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

La regolamentazione dei profili formativi di tale tipologia contrattuale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005;
- previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione degli obiettivi del contratto e secondo *standard* minimi formativi definiti ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005;
- rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli *standard* generali fissati dalle Regioni.

L'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome è stato definitivamente siglato il 15 marzo 2012 e, prevede:

- l'individuazione di 22 figure per le qualifiche e 21 figure per i diplomi professionali, così come era inizialmente stabilito nell'Accordo del 27 luglio 2011;
- la determinazione minima del monte ore di formazione, esterna o interna all'azienda, idoneo per conseguire la qualifica o il diploma professionale, non inferiore a 400 ore annue. Per gli apprendisti maggiori di 18 anni è

ammesso un numero inferiore di ore qualora si possano far valere crediti formativi derivanti dalle competenze possedute.

Una rilevante novità è quella apportata dall'art. 9, comma 3, del D.L. n. 76/2013, che, modificando l'art. 3 del TU, ha previsto che, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento. In altri termini, l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si può cumulare con un percorso di apprendistato professionalizzante (vedi *infra*) nei limiti di durata massima complessiva stabilita dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ulteriore novità, il cui impatto sarà comunque da valutare, è quella introdotta dal D.L. n. 104/2013, convertito in legge n. 128/2013, che, nel tentativo di rimediare all'inerzia regionale in materia, prevede la possibilità per università, scuole e istituti tecnici superiori di stipulare convenzioni con le aziende per permettere allo studente lo svolgimento di un *iter* formativo, con la stipula di un contratto di apprendistato. La norma si colloca nell'ottica, ormai consolidata, di quell'alternanza tra studio e lavoro fondamentale affinché il giovane possa accedere nel modo migliore verso il mercato del lavoro, e non prevede alcun rinvio alla disciplina regionale in materia.

Per tale tipologia di apprendistato, in cui presumibilmente le ore di formazione dovrebbero avere un peso piuttosto rilevante, l'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 78/2014 prevede, salvo diversa disposizione dell'autonomia collettiva, che le ore di formazione siano retribuite nella misura almeno del 35% del relativo monte ore complessivo.

Infine, il citato D.L. n. 34/2014, nel testo risultante dalla conversione in legge, all'art. 2, comma 1, lett. b-bis), ha previsto che *«Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.»*

## **2 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 30 anni non compiuti (17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005).

Gli accordi interconfederali ed i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire:

- la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale;
- la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Sotto l'impulso della semplificazione dettata dal D.L. n. 76/2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha adottato le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, attraverso una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica (art. 4 del TU). Il monte ore destinato all'apprendimento è ora così quantificato in base al titolo di studio:

a) 120 ore di formazione (da articolare in 3 anni) per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare o media;

b) 80 ore di formazione (da articolare sempre nell'arco di 3 anni) per gli apprendisti in possesso del diploma (statale o di istruzione e formazione professionale);

c) 40 ore di formazione se l'apprendista possiede la laurea (ma anche un master, un diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca).

Ma le linee guida intervengono anche sui contenuti dell'offerta formativa: si prevede, infatti, che l'apprendista maturi competenze digitali e in ambito di sicurezza sul luogo di lavoro, organizzazione e qualità aziendale, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa. Si prevede, infine, per le aziende che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica, di poter erogare direttamente la formazione anche per le competenze di base e trasversali.

Il citato D.L. n. 34/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 78/2014 all'art. 2, comma 1, lett. c), è intervenuto anche su questo punto, stabilendo che *«La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510/1996, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.»*.

Infine, le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

### **3 Apprendistato di alta formazione e di ricerca**

Secondo l'art. 5 del D.Lgs. n. 167/2011, possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca i giovani di età compresa tra i 18 anni (17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005) e i 29 anni per il conseguimento:

- di un diploma di istruzione secondaria superiore;
- di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca;
- della specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;
- del praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- di esperienze professionali.